

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma 4 febbraio 2022  
Comunicazione n. 96/AMC /Idd

**Oggetto: diritto alla pensione ai superstiti da parte del coniuge superstite separato legalmente per colpa e senza assegno di mantenimento – precisazioni Inps**

Come è noto, l'articolo 22 della L. 903/1965, riconosce al coniuge superstite il diritto alla pensione di reversibilità/indiretta, per il quale unica condizione richiesta è l'esistenza del rapporto coniugale con il pensionato o assicurato defunto. Pertanto, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti e, nel caso di addebito della separazione, solo se titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

Con un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione, affermando il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione, ha ammesso il diritto alla pensione ai superstiti anche per il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare.

Con la circolare n. 19 del 1° febbraio scorso, l'Inps recepisce tale orientamento e fornisce istruzioni alle Sedi per la gestione delle nuove domande e di quelle già presentate che, sulla base della precedente interpretazione, sono state respinte.

Riportiamo, in sintesi, le casistiche principali:

- le domande di pensione ai superstiti presentate dalla data di pubblicazione della presente circolare (1.2.2022) e quelle pendenti alla stessa data, devono essere definite in base ai nuovi criteri;
- le domande respinte devono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato e nel rispetto delle norme in materia di decadenza e di prescrizione. Ciò significa che, se dalla data di presentazione della domanda sono trascorsi 3 anni (più eventuali altri 300 giorni) senza che sia stata avviata un'azione giudiziaria per contestare la reiezione dell'Inps, la domanda si considera decaduta ed è necessario presentarne una nuova. Quest'ultima sarà liquidata sulla base di nuovi criteri dal mese successivo alla presentazione della domanda senza il riconoscimento dei ratei pregressi eventualmente spettanti;
- se la pensione è stata liquidata in favore di un'altra categoria di superstiti - ad esempio figli, fratelli, sorelle, genitori - il riconoscimento del diritto alla pensione in favore del coniuge separato con addebito e senza mantenimento, comporta la

- ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria, senza, però, recupero delle somme corrisposte;
- le domande oggetto di giudizi in corso, in primo grado o in appello, devono essere accolte e liquidate nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale;
  - le domande oggetto di ricorsi amministrativi pendenti per i quali è in corso l'istruttoria devono essere liquidate in autotutela e i ricorsi devono essere definiti per cessata materia del contendere;
  - i ricorsi che risultano già inoltrati al competente Comitato e che non sono ancora inseriti per la discussione, saranno restituiti alle Strutture territoriali al fine di consentire le necessarie verifiche per la definizione delle domande;
  - per i ricorsi già presi in carico dal competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare l'emissione o meno in autotutela di un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell'eventuale cessazione della materia del contendere.

Come sempre, ribadiamo l'opportunità di rivolgersi al Patronato Inas per la necessaria assistenza.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)  
Patrizia Volponi

